



## CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ufficio Gabinetto del Sindaco

\* \* \* \* \*

### ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 29 LUGLIO 2021

#### IL SINDACO

**Premesso che:**

nel territorio comunale ed in particolar modo in prossimità di pubblici esercizi, si registrano fenomeni di forte degrado sempre crescente, in particolare nelle aree ove insistono insediamenti commerciali e attività economiche, come dimostrano i recenti episodi di risse verificatosi in prossimità di pubblici esercizi e per come segnalato anche da alcuni residenti con nota prot. n. 31814 del 26/07/2021;

tale situazione, rilevata dai cittadini e dalle Forze dell'Ordine, trova origine dal consumo di bevande alcoliche anche non acquistate in loco, per sfociare in episodi di vandalismo, aggressività, violenza, abbandono di rifiuti con problematiche igienico-sanitarie e disturbo alla quiete pubblica.

gli interventi delle Forze di Polizia nelle aree in questione hanno evidenziato lo stato di degrado delle stesse ed una situazione di pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica in genere, favorendo l'insorgere di episodi criminosi prima indicati;

che il decreto legge 23 maggio 2008 n.92 recante " *misure urgenti in materia di sicurezza pubblica* " convertito con modificazioni in L.24 luglio 2008 n.125 ha rafforzato il potere del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di intervento nell'ambito della "sicurezza urbana" in relazione alle domande sociali di sicurezza che di volta in volta la collettività pone;

che secondo la norma su indicata, per "sicurezza urbana" si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

che le condotte sopra descritte costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo l'usufruzione di spazi pubblici o di uso pubblico, l'igiene del suolo e dell'abitato e la salubrità ambientale, nonché alimentare una percezione di forte insicurezza da parte dei cittadini;

**Rilevato** sussistere l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico o quelli privati, alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorevoli al degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l'azione delle Forze dell'Ordine;

**Premesso, inoltre, che:**

ormai da parecchi anni, nel quadro delle attività di promozione turistico -culturale della Città ed in sinergia con il comparto della ristorazione, viene rilasciata la concessione di suolo pubblico ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in applicazione dei vigenti disposizioni di legge e regolamenti comunali;

con la deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 22 dicembre 2017 è stato approvato il *"Regolamento Comunale per la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico mediante l'installazione di dehors"*;

con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 88 del 15-12-2005 è stato approvato il *"Regolamento comunale di Polizia Urbana"* come integrato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale dell'11/03/2019 ;

**Ritenuto** doversi procedere, sulla scorta dell'esperienza acquisita ad impartire precise disposizioni atte a salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica urbana, il rispetto delle regole, nonché il contemperamento degli interessi tra le diverse parti sociali coinvolte, prevedendo opportuni limiti di immissione sonora in deroga a quelli generalmente previsti dall'art. 55 comma 3 del regolamento di Polizia Urbana ed integrato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale dell'11/03/2019, che in merito così dispongono:

*"Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga."*;

**Considerato** che il contemperamento degli interessi delle diverse parti coinvolte è raggiungibile prevedendo delle deroghe agli orari previsti all'art. 55 comma 3 del regolamento di Polizia Urbana, per i soli giorni di giovedì, venerdì, sabato e prefestivi, durante il periodo compreso dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, consentendo l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di

juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, fino alle ore 1,30, fatte salve le eventuali autorizzazioni amministrative.

**Visti:**

l'art.54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare, il comma 1 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere ordinatorio nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

l'art. 76 del sopracitato Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al presente capo;

**Richiamati** i Decreti Legge e le relative Leggi di conversione, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Ministro della Salute, le Ordinanze del Capo della Protezione Civile, le Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana, emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, compresi quelli riguardanti la disciplina in regime "straordinario" della concessione del suolo pubblico per far fronte alle conseguenze legate all'emergenza sanitaria in corso;

**Visti, inoltre, :**

il D.P.C.M 01/03/91 e ss.mm.ii;

il Codice della Strada e ss.mm.ii e del relativo regolamento di esecuzione;

le disposizioni della Legge quadro n° 447 del 26/10/95 e ss.mm.ii;

la Legge 77/97 e ss.mm.ii;

il D.P.C.M. 14/11/97 e ss.mm.ii;

il D.P.C.M. 11° 215 del 16/04/99 e ss.mm.ii;

la Legge n° 94 del 15/07/09 e ss.mm.ii;

la Legge n° 189/2012 e ss.mm.ii;

la Legge 11° 142/90 e ss.mm.ii così come recepita dalla L.R. 11° 48/91 e ss.mm.ii.;

la L.R. 11° 7 /92 e ss.mm.ii;

la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii;

**Visti, altresì:**

lo Statuto Comunale;

il T.U.E. L, approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

la L.R. n.30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

Per quanto in premessa,

## ORDINA

### 1) Misure in materia di vendita, somministrazione consumo bevande in bottiglie di vetro

A) Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari dei c.d distributori automatici, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubblica che operano nel territorio della Città di Canicattì:

- è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri biodegradabili nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, dalle ore 22:00 alle ore 3:00 di ciascun giorno, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;

B) Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari dei c.d distributori automatici, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubblica che operano nel territorio della Città di Canicattì ricadente nella Z.T.L.

- è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri biodegradabili nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, dalle ore 22:00 alle ore 3:00 di ciascun giorno, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali è invece vigente nel caso di somministrazione nelle pertinenze esterne autorizzate;

C) Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari dei c.d distributori automatici, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubblica che operano nel territorio della Città di Canicattì:

- è fatto obbligo di attenersi alle sotto indicate misure:

- Obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito dei bicchieri biodegradabili, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiedi) delle aree utilizzate per eventuali allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;
- avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze

A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione di controllo.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, a chiunque nel territorio comunale è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati **negli esercizi pubblici commerciali-artigianali nonché nei c.d. distributori di alimenti** o a qualsiasi titolo acquisiti altrove, dalle ore 22:00 alle ore 03:00.

E' altresì vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.

## **2) Limiti di immissione sonora durante il periodo estivo.**

Nel periodo compreso dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività assimilabili, nonché i locali e le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, per lo svolgimento di attività svolte all'esterno, entro il perimetro di suolo pubblico autorizzato, attraverso l'uso di strumenti musicali (concertini, piano bar, karaoke e simili), di apparecchi radiotelevisivi, di jukebox ed altri simili strumenti o apparecchi, di norma vietati dalle ore 24,00 alle ore 8,00, dovranno osservare. i seguenti orari:

- nella notte tra giovedì e venerdì, venerdì e sabato, sabato e domenica e nella notte prefestiva ed il festivo, gli spettacoli musicali (concertini, piano bar, karaoke e simili) svolte all'esterno, entro il perimetro di suolo pubblico autorizzato, di pertinenza del locale, devono cessare entro le ore 1,30; il tutto entro i limiti delle vigenti norme (L. 447/95 e DPCM 14/11/1997) che prevedono, dalle ore 20,00 alle ore 22,00 65 dB (A) (in zona A) e 60 dB (A) (in zona B) - dalle ore 22,00 alle ore 1,30 55 dB (A) (in zona A) e 50 dB (A) (in zona B). Il livello equivalente del rumore ambientale e quello

del rumore residuo non deve superare il (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 DB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.

- nelle giornate non incluse nel precedente punto, le attività musicali svolte all'esterno dei locali devono cessare entro le ore 24,00, sempre entro i limiti di emissione acustiche stabilite dalle vigenti norme e prima indicate.

Il concessionario dovrà, inoltre, assolvere agli obblighi dovuti nei confronti della SIAE.

È fatta salva l'acquisizione di ogni autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

### INTIMA

Ai trasgressori della presente ordinanza, relativamente al precedente punto 1), salvo ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla violazione di altre norme, che saranno assoggettati alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta determinato con Delibera di Giunta comunale, in mancanza, dall'art.16 comma 1 ° della legge n. 689/81 e s.m.i.;

Nei casi in cui sussistono dubbi circa l'identità o la reale residenza o dimora del trasgressore, l'importo della sanzione dovrà essere oblatato nelle mani degli Organi accertatori, che ne rilasceranno ricevuta;

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata e a rimuovere i rifiuti lasciati in loco. L'inottemperanza a tale ordine impartito dagli organi preposti alla vigilanza verrà perseguita ai sensi dell'art.650 del codice penale.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà la misura cautelare del sequestro amministrativo delle cose che servirono o furono destinate alla commissione dell'illecito, ai sensi dell'art.13 della legge n.689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3° dell'art. 20 della legge n.689/81.

Ai trasgressori della presente ordinanza, relativamente al precedente punto 2), salvo ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla violazione di altre norme, che saranno puniti con la sanzione pecuniaria da € 516,46 a € 5.164,57, ai sensi dell'art.10 comma 2 della Legge 447/95.

In caso di occupazione abusiva del suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione, sarà comminata la sanzione pecuniaria da € 168,00 a € 674,00 , come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. -N.C.d.S.

Per tutte le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza relativamente al precedente punto 1), ivi comprese quelle specificatamente in tema di violazione degli orari e dei dB (A) durante le esecuzioni musicali, commesse nel periodo da computarsi negli ultimi due anni, verranno comminate le seguenti sanzioni accessorie:

per la 1^ violazione sospensione della concessione di suolo pubblico per gg. 3;  
per la 2^ violazione sospensione della concessione di suolo pubblico per gg. 7;  
per la 3^ violazione decadenza della concessione di suolo pubblico per la parte restante dell'anno e  
sospensione dell'attività commerciale per gg. 3 (art. 6 L. 77/97).

Nel caso di inottemperanza ai provvedimenti di sospensione della concessione di suolo pubblico, si applicherà la sospensione dell'attività commerciale per gg. 3 (art. 6 L. 77/97) e la sospensione della concessione di suolo pubblico per la parte restante dell'anno.

Si avverte infine che, ai sensi dei commi 16, 17 e 18 dell'art. 3 della legge n. 94/2009, in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico - ai sensi dell'art. 633 c.p. ovvero dell'art. 20 C.d.S. - sia possibile ordinare da parte del Sindaco, l'immediato ripristino dei luoghi a spese del trasgressore. Quando l'occupazione abusiva della strada è effettuata per finalità di commercio, con la stessa ordinanza che impone il ripristino è altresì disposta la chiusura dell'esercizio commerciale fino all'adempimento dell'ordine ovvero alla prestazione di idonea garanzia. La chiusura non può comunque avere durata inferiore a 5 giorni.

#### **DISPONE**

che la presente Ordinanza Sindacale, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Istituzionale e sui canali Istituzionali dell'Ente e sia trasmessa alla Prefettura di Agrigento, alla Questura di Agrigento, al Commissariato di P.S. di Canicatti, alla Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Canicatti, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Canicatti e al Comando di Polizia Municipale di Canicatti, alla P.O. n. 5 (Ufficio Suap) e alla P.O. n. 6 (Ufficio Sport e Tempo Libero) unitamente alle associazioni di categoria, al rappresentante legale del Centro Commerciale Naturale Via degli Acquisti e al rappresentante legale dell'Associazione Comitato Piazza Dante. Gli adempimenti di cui al presente paragrafo verranno eseguita dall'Ufficio di Diretta Collaborazione del Sindaco.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

#### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Dal Palazzo di Città



Il Sindaco  
avv. Ettore Di Ventura